

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 402



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
29 dicembre 2012

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

2012/C 402/01	Strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020)	1
---------------	---	---

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 402/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6785 — General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) ⁽¹⁾	11
2012/C 402/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic) ⁽¹⁾	11

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 402/04	Tassi di cambio dell'euro	12
2012/C 402/05	Regolamento interno del comitato direttivo dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea	13
2012/C 402/06	Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1° gennaio 2013 [Pubblicato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]	16
2012/C 402/07	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua ⁽¹⁾ [Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione provvisori per l'attuazione del regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, in particolare gli allegati III e IV]	17

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 402/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca	20
2012/C 402/09	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	22



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

Strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020)

(2012/C 402/01)

PREFAZIONE

1. La presente strategia dell'UE in materia di droga fornisce un quadro politico globale e priorità riguardo alla politica dell'UE in materia di droga definite dagli Stati membri e dalle istituzioni UE per il periodo 2013-2020. Il quadro, gli scopi e gli obiettivi della strategia serviranno da base per due piani d'azione quadriennali consecutivi dell'UE in materia di droga.

2. La strategia in materia di droga si basa innanzi tutto sui principi fondamentali del diritto dell'Unione europea e riafferma, sotto tutti gli aspetti, i valori su cui è costruita l'Unione: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà, stato di diritto e diritti umani. Essa si prefigge di tutelare e rafforzare il benessere della società e dell'individuo, salvaguardare la salute pubblica, offrire un elevato livello di sicurezza per la popolazione e adottare un approccio equilibrato, integrato e fondato su dati nei confronti del fenomeno della droga.

3. La strategia si fonda inoltre sul diritto internazionale, sulle convenzioni dell'ONU pertinenti ⁽¹⁾, che forniscono il quadro giuridico per affrontare il fenomeno delle droghe illecite, nonché sulla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La presente strategia dell'UE in materia di droga tiene conto dei pertinenti documenti strategici dell'ONU, compresa la dichiarazione politica e il piano d'azione delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottata nel 2009, in cui si afferma che la riduzione della domanda di droga e la riduzione dell'offerta di droga sono elementi che si rafforzano a vicenda nella politica contro le droghe illecite, nonché la dichiarazione politica delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS. La strategia è stata elaborata in base ai principi stabiliti dal trattato di Lisbona e tenendo conto delle competenze rispettive dell'Unione e dei singoli Stati membri. I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono stati tenuti nella debita considerazione, poiché la strategia dell'UE intende fornire un valore aggiunto alle strategie nazionali. La strategia è attuata in conformità di tali principi e competenze. Inoltre, la strategia rispetta pienamente la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. Entro il 2020, le priorità e le azioni nel settore delle droghe illecite, incoraggiate e coordinate mediante la presente strategia dell'UE in materia di droga, dovrebbero aver esercitato un impatto globale su aspetti chiave della situazione nell'UE in materia di droga. Esse assicureranno un livello elevato di tutela della salute umana, di stabilità e sicurezza sociale, mediante un'attuazione coerente, efficace ed efficiente delle misure, degli interventi e degli approcci in materia di riduzione della domanda e dell'offerta di droga a livello nazionale, dell'UE ed internazionale, nonché mediante la diminuzione delle potenziali conseguenze negative non volute associate all'attuazione di tali azioni.

5. Il fenomeno della droga è una questione nazionale ed internazionale e deve essere affrontato in un contesto globale. A tale riguardo, l'azione coordinata condotta dall'UE svolge un ruolo importante. La presente strategia dell'UE in materia di droga fornisce un quadro comune e basato su dati per rispondere

⁽¹⁾ La Convenzione ONU unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, la convenzione sulle sostanze psicotrope (1971) e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (1988).

al fenomeno della droga all'interno e all'esterno dell'UE. Nel fornire un quadro per azioni congiunte e complementari, la strategia assicura che le risorse investite in questo settore siano utilizzate effettivamente ed efficacemente, tenendo conto nel contempo dei vincoli istituzionali e finanziari e delle capacità degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE.

6. La strategia punta a contribuire ad una riduzione della domanda e dell'offerta di droga all'interno dell'UE, nonché ad una riduzione per quanto riguarda i rischi e i danni per la salute e la società correlati alla droga mediante un approccio strategico che sostiene ed integra le politiche nazionali, fornisce un quadro per azioni coordinate e congiunte e costituisce la base ed il quadro politico per la cooperazione esterna dell'UE in questo settore. Ciò sarà realizzato mediante un approccio integrato, equilibrato e basato su dati.

7. Infine, la presente strategia si fonda sugli insegnamenti tratti dall'attuazione di strategie precedenti dell'UE in materia di droga e piani d'azione associati, compresi i risultati e le raccomandazioni derivanti da valutazioni esterne della strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2005-2012, tenendo conto nel contempo di altri sviluppi strategici ed iniziative a livello UE e internazionale nel settore della droga.

I. Introduzione

8. La strategia prende in considerazione due approcci ed affronta nuove sfide che sono state individuate negli ultimi anni, tra cui:

- la tendenza crescente al policonsumo, ivi compresa la combinazione di sostanze lecite, quali l'alcol e i farmaci prescritti controllati, e sostanze illecite;
- la tendenza verso il consumo di droghe non oppiacee, nonché l'emergere e la diffusione di nuove sostanze psicoattive;
- l'esigenza di assicurare e migliorare l'accesso ai farmaci prescritti controllati;
- l'esigenza di migliorare la qualità, la diffusione e la diversificazione dei servizi preposti alla riduzione della domanda di droga;
- la continua alta incidenza di malattie siero-trasmissibili, in particolare il virus dell'epatite C, tra i consumatori di droghe per iniezione e i potenziali rischi di nuovi focolai di infezioni da HIV e altre malattie siero-trasmissibili per via parentelare;
- la continua forte incidenza della mortalità legata alla droga all'interno dell'UE;
- l'esigenza di affrontare il consumo di droga mediante un approccio integrato di assistenza sanitaria, per quanto riguarda, tra l'altro, la comorbidità psichiatrica;
- le dinamiche nei mercati delle droghe illecite, ivi comprese le variazioni nelle rotte del narcotraffico, la criminalità organizzata transfrontaliera e il ricorso a nuove tecnologie della comunicazione ai fini della diffusione di droghe illecite e nuove sostanze psicoattive;
- l'esigenza di prevenire lo sviamento dei precursori, dei pre-precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe dal commercio illegale al mercato illecito e lo sviamento di talune sostanze chimiche utilizzate come agenti da taglio;

9. Gli obiettivi della strategia dell'UE in materia di droga sono i seguenti:

- contribuire ad una riduzione quantificabile della domanda di droga, della tossicodipendenza e dei rischi e danni per la salute e la società correlati alla droga;
- contribuire al perturbamento del mercato delle droghe illecite e ad una riduzione quantificabile della disponibilità di droghe illecite;
- incoraggiare il coordinamento mediante dialoghi attivi ed analisi degli sviluppi e delle sfide nel settore delle droghe a livello dell'UE ed internazionale;

- rafforzare ulteriormente il dialogo e la cooperazione tra l'UE ed i paesi terzi e le organizzazioni internazionali sulle questioni relative alla droga;
- contribuire ad una migliore diffusione dei risultati delle attività di monitoraggio, ricerca e valutazione, nonché ad una migliore comprensione di tutti gli aspetti del fenomeno della droga e dell'impatto degli interventi al fine di fornire una base solida, completa e fondata su dati per le politiche e le azioni.

10. La strategia si fonda sui risultati ⁽¹⁾ ottenuti dall'UE nel settore delle droghe illecite ed è arricchita grazie ad una valutazione continua e completa dell'attuale situazione in materia di droga, in particolare quella fornita dall'OEDT, riconoscendo nel contempo l'esigenza di rispondere in modo proattivo agli sviluppi e alle sfide.

11. La strategia è strutturata attorno a due settori strategici: la riduzione della domanda di droga e la riduzione dell'offerta di droga, nonché tre temi trasversali: a) coordinamento, b) cooperazione internazionale e c) ricerca, informazione, monitoraggio e valutazione. I suoi due piani d'azione successivi, elaborati dalle presidenze di turno nel 2013 e 2017, forniranno un elenco delle azioni specifiche con un calendario, le parti responsabili, gli indicatori e gli strumenti di valutazione.

12. Tenendo debito conto dell'attuale situazione in materia di droga e delle esigenze in termini di attuazione della strategia, un numero limitato di azioni mirate sarà selezionato riguardo a ciascuno dei due settori strategici e dei tre temi trasversali, in vista della loro inclusione nei piani d'azione fondati su criteri che includeranno i seguenti elementi:

- a) le azioni devono essere fondate su dati, scientificamente solide ed efficaci in termini di costi, nonché mirare a risultati realistici e quantificabili che possano essere valutati;
- b) le azioni saranno limitate nel tempo, saranno associate a parametri di riferimento e indicatori di rendimento, ed individueranno le parti responsabili per la loro attuazione, le attività di informazione e di valutazione;
- c) le azioni devono avere una chiara rilevanza ed un valore aggiunto UE.

13. Al fine di preservare un'attenzione continua sull'attuazione della strategia e dei piani d'azione che l'accompagnano, ciascuna presidenza, con il sostegno della Commissione ed il contributo tecnico dell'OEDT e di Europol, si occuperà delle priorità e delle azioni che richiedono un follow up in sede di gruppo orizzontale «Droga» nel corso del suo mandato e ne monitorerà i progressi. La Commissione, tenuto conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), e disponibili tramite l'OEDT, Europol ed altri organismi UE, nonché dalla società civile, fornirà relazioni semestrali sull'andamento dei lavori al fine di valutare l'attuazione degli obiettivi e delle priorità della strategia dell'UE in materia di droga e del/dei suo/suoi piano/piani d'azione.

14. La Commissione, tenuto conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e disponibili tramite l'OEDT, Europol, altre istituzioni e organismi UE pertinenti e la società civile, avvierà una valutazione intermedia esterna della strategia entro il 2016, in vista dell'elaborazione di un secondo piano d'azione per il periodo 2017-2020. Alla conclusione della strategia in materia di droga e dei suoi piani d'azione entro il 2020, la Commissione avvierà una valutazione esterna globale della loro attuazione. Tale valutazione dovrebbe inoltre tenere conto di informazioni raccolte dagli Stati membri, dall'OEDT, da Europol e da altre istituzioni e organismi dell'UE e dalla società civile, nonché valutazioni precedenti, al fine di fornire contributi e raccomandazioni per l'evoluzione futura della politica dell'UE in materia di droga.

15. Per raggiungere i suoi obiettivi e garantire l'efficienza, la strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2013-2020 utilizzerà, ogni qualvolta possibile, gli strumenti e gli organismi esistenti che operano nel settore della droga, nell'ambito del rispettivo mandato, o hanno una rilevanza riguardo ad aspetti chiave della stessa, sia all'interno dell'UE (in particolare l'OEDT, Europol, Eurojust, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA)) sia all'esterno dell'UE (quali l'UNODC, l'OMD, l'OMS ed il Gruppo Pompidou). La Commissione, l'alto rappresentante, il Consiglio e il Parlamento europeo garantiranno che le attività dell'UE nel settore delle droghe illecite siano coordinate e che si integrino reciprocamente.

⁽¹⁾ Relazione sulla valutazione indipendente della strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2005-2012 ed i suoi piani d'azione, disponibile al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/rand_final_report_eu_drug_strategy_2005-2012_en.pdf

16. Occorre assegnare risorse appropriate e mirate ai fini dell'attuazione degli obiettivi della strategia dell'UE in materia di droga a livello sia dell'UE sia nazionale.

II. Settore strategico: riduzione della domanda di droga

17. La riduzione della domanda di droga consiste in una serie di misure ugualmente importanti e che si rafforzano reciprocamente, compresa la prevenzione (ambientale, universale, selettiva ed indicata), l'individuazione precoce e l'intervento tempestivo, la riduzione del rischio e del danno, il trattamento, la riabilitazione, l'integrazione sociale e il recupero.

18. Nel settore della riduzione della domanda di droga, l'obiettivo della strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2013-2020 è di contribuire ad una riduzione quantificabile del consumo di droghe illecite, di ritardare l'età dell'inizio del consumo, di prevenire e ridurre il consumo problematico di droghe, la tossicodipendenza ed i rischi e danni per la salute e la società connessi alla droga mediante un approccio, integrato, multidisciplinare e fondato su dati, nonché promuovendo e tutelando la coerenza tra politiche nel settore sanitario, sociale e giudiziario.

19. Nel settore della riduzione della domanda di droga sono state individuate le seguenti priorità (non elencate in ordine di importanza):

- 19.1. Migliorare la disponibilità, l'accessibilità e la diffusione di misure efficaci e diversificate di riduzione della domanda di droga, promuovere l'utilizzo e lo scambio di migliori prassi e sviluppare e attuare standard di qualità nel settore della prevenzione (ambientale, universale, selettiva ed indicata), l'individuazione precoce e l'intervento tempestivo, la riduzione del rischio e del danno, il trattamento, la riabilitazione, l'integrazione sociale e il recupero.
- 19.2. Migliorare la disponibilità e l'efficacia dei programmi di prevenzione (dall'impatto iniziale fino alla sostenibilità a lungo termine) e sensibilizzare la popolazione ai rischi e alle conseguenze del consumo di droghe illecite e di altre sostanze psicoattive. A tal fine, le misure di prevenzione dovrebbero includere l'individuazione precoce e l'intervento tempestivo, la promozione di stili di vita sani e della prevenzione mirata (ossia selettiva ed indicata) diretta anche alle famiglie e alle comunità.
- 19.3. Potenziare e sviluppare misure efficaci di riduzione della domanda per rispondere a sfide quali la poliassunzione, ivi compreso il consumo combinato di sostanze lecite e illecite, l'abuso di farmaci prescritti controllati ed il consumo di nuove sostanze psicoattive.
- 19.4. Aumentare gli investimenti e la ricerca su misure efficaci di riduzione del rischio e del danno, volte a ridurre in modo sostanziale la mortalità e l'incidenza di malattie infettive siero-trasmissibili correlate in maniera diretta e indiretta al consumo di droga, quali, ma non esclusivamente, il virus dell'HIV e l'epatite virale, nonché le malattie sessualmente trasmissibili e la tubercolosi.
- 19.5. Ampliare la disponibilità, l'accessibilità e la diffusione di terapie per combattere la tossicodipendenza che siano efficaci e diversificate in tutta l'UE a vantaggio dei tossicodipendenti più problematici, tra cui i consumatori di sostanze non oppiacee, in modo che tutti coloro che desiderano intraprendere una terapia di trattamento della tossicodipendenza possano farlo, in funzione delle rispettive esigenze.
- 19.6. Potenziare lo sviluppo, la disponibilità e la diffusione di misure di riduzione della domanda di droga in ambiente carcerario, se del caso, e sulla base di un'adeguata valutazione della situazione sanitaria e delle esigenze dei detenuti, al fine di portare la qualità dell'assistenza agli stessi livelli di quella fornita nella comunità e in osservanza del diritto all'assistenza sanitaria e alla dignità umana sancito dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Occorre assicurare la continuità dell'assistenza in tutte le fasi del sistema di giustizia penale e dopo la scarcerazione.
- 19.7. Sviluppare ed espandere modelli integrati di assistenza che riguardino le esigenze collegate a problemi di salute mentale e/o fisica, alla riabilitazione e al sostegno sociale al fine di migliorare la situazione sanitaria e sociale, il reintegro sociale ed il recupero dei tossicodipendenti più problematici, compresi quelli in situazione di comorbidità.

- 19.8. Elaborare misure efficaci e differenziate di riduzione della domanda di droga volte a ridurre e/o ritardare l'inizio del consumo di droga e che siano consone alle esigenze di gruppi specifici, modelli di consumo di droga ed impostazioni, con particolare attenzione da riservare ai gruppi vulnerabili ed emarginati.
- 19.9. Prevenire le epidemie di consumo di droga a livello locale e regionale, che possono costituire una minaccia alla salute pubblica all'interno dell'UE, assicurando approcci comuni coordinati ed efficaci.
- 19.10. Occorre che le priorità in materia di riduzione della domanda di droga tengano conto delle caratteristiche, esigenze e sfide specifiche poste dal fenomeno della droga a livello nazionale e dell'UE. È fondamentale che un livello appropriato di risorse sia disponibile a tal fine a livello locale, nazionale e dell'UE.

III. Settore strategico: riduzione dell'offerta di droga

20. La riduzione dell'offerta di droga comprende la prevenzione, dissuasione e perturbamento delle attività connesse alla droga, in particolare la criminalità organizzata, mediante la cooperazione giudiziaria e di contrasto, i divieti, la confisca dei proventi di reato, indagini e la gestione delle frontiere.
21. Nel settore della riduzione dell'offerta di droga, l'obiettivo della strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2013-2020 è quello di contribuire ad una riduzione quantificabile della disponibilità di droghe illecite, mediante il perturbamento dei traffici illeciti di droga, lo smantellamento dei gruppi di criminalità organizzata coinvolti nella produzione e nel traffico di droga, l'uso efficiente del sistema di giustizia penale, attività di contrasto efficaci e fondate sull'intelligence ed una maggiore condivisione dell'intelligence. A livello UE, occorre concentrarsi sulla criminalità organizzata su vasta scala e transfrontaliera correlata alla droga.
22. Nel settore della riduzione dell'offerta di droga sono state individuate le seguenti priorità (non elencate in ordine di importanza):
 - 22.1. Rafforzare la cooperazione ed il coordinamento tra le agenzie di contrasto a livello strategico ed operativo. Ciò dovrebbe includere, in modo non esaustivo, il miglioramento dello scambio transfrontaliero di informazioni (di intelligence) in tempo reale, migliori pratiche e conoscenze, nonché la realizzazione di operazioni ed indagini congiunte. Occorre attribuire importanza a questo proposito alla cooperazione con i paesi terzi per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata connessa alla droga attiva nei confronti e all'interno dell'UE.
 - 22.2. Ridurre la produzione, il contrabbando, il traffico, la distribuzione e la vendita, all'interno dell'UE ed attraverso le frontiere, di droghe illecite, nonché la facilitazione di tali attività, oltre che ridurre lo sviamento dei precursori, dei pre-precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe.
 - 22.3. Rispondere efficacemente all'evoluzione delle tendenze, quali lo sviamento di talune sostanze chimiche utilizzate come agenti da taglio per le droghe illecite e l'offerta di droghe mediante il ricorso alle nuove tecnologie.
 - 22.4. Occorre riservare particolare attenzione alle nuove tecnologie della comunicazione, che hanno un ruolo significativo in quanto fattori che facilitano la produzione, la commercializzazione, il traffico e la distribuzione di droghe (ivi comprese le nuove sostanze psicoattive controllate).
 - 22.5. Gli Stati membri continueranno a cooperare e coordinare, ove opportuno, le proprie azioni a livello di UE, insieme agli organismi ed agenzie pertinenti a livello UE ed internazionale, quali Europol, Eurojust, l'OEDT, nonché ad utilizzare appieno gli strumenti e metodi esistenti disponibili nel settore della cooperazione giudiziaria e di contrasto, quali le attività di polizia fondate sull'intelligence, l'analisi delle droghe, le squadre investigative comuni, le operazioni congiunte nel settore doganale e di polizia e le iniziative pertinenti quali i progetti EMPACT, le piattaforme di ufficiali di collegamento e mediante il ricorso alle piattaforme regionali.
 - 22.6. A livello UE, sarà posto l'accento sulle attività di contrasto fondate sull'intelligence volte a combattere la produzione ed il traffico di droga su vasta scala. Occorre rafforzare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione tra le agenzie di contrasto all'interno degli Stati membri e tra di essi, nonché con Europol.

- 22.7. Ove necessario, quando tali compiti non possono essere avviati o realizzati mediante Europol, è possibile istituire iniziative o piattaforme di collaborazione ad hoc a livello regionale all'interno dell'UE per contrastare le minacce emergenti derivanti da variazioni delle rotte del narcotraffico e piattaforme emergenti di criminalità organizzata. Ciò deve avvenire mediante risposte operative coordinate. Occorre che tali azioni siano compatibili con le disposizioni giuridiche ed operative esistenti a livello UE, e complementari ad esse, e che siano fondate su valutazioni ed analisi della minaccia. Tali strutture di cooperazione dovrebbero essere flessibili, possono avere una durata temporanea a seconda degli sviluppi futuri della minaccia specifica che affrontano ed operare in stretta cooperazione con tutte le agenzie e piattaforme pertinenti dell'UE, in particolare con Europol.
- 22.8. Rafforzare, ove lo si ritenga necessario, la cooperazione giudiziaria in ambito UE e di contrasto connessa alla droga ed il ricorso alle pratiche esistenti, mediante la messa a punto di risposte più rapide ed accurate. Sostenere le attività di cooperazione giudiziaria e di contrasto, lo scambio di informazioni e l'intelligence.
- 22.9. Rafforzare il quadro legislativo dell'Unione europea in maniera mirata in funzione delle necessità, in modo da rafforzare la risposta dell'UE nel far fronte alle nuove tendenze, assicurare che gli sforzi di collaborazione si integrino reciprocamente nell'obiettivo di smantellare i gruppi transfrontalieri di criminalità organizzata, confiscare i proventi dei reati connessi alla droga utilizzando appieno la rete UE di uffici per il recupero dei beni ed in tal mondo assicurare una risposta più efficace al traffico di droga. È possibile esaminare lo sviluppo ulteriore di strumenti di contrasto pertinenti.
- 22.10. L'UE si impegnerà nella ricerca di politiche più efficaci nel settore della riduzione dell'offerta di droga, rafforzando la valutazione e l'analisi strategica volta a migliorare la comprensione dei mercati delle droghe e dei reati connessi alla droga, nonché l'efficacia delle risposte di contrasto connesse alla droga.
- 22.11. Al fine di prevenire la criminalità, evitare le recidive e rafforzare l'efficacia e l'efficienza del sistema di giustizia penale, assicurando nel contempo la proporzionalità, l'UE incoraggerà, ove opportuno, l'uso, il monitoraggio e l'attuazione effettiva di politiche e programmi in materia di droga, ivi compreso il rinvio dell'arresto ed alternative appropriate a sanzioni coercitive (quali l'istruzione, le terapie, la riabilitazione, l'assistenza ed il reintegro sociale) per i criminali tossicodipendenti.

IV. Tema trasversale: coordinamento

23. Nel settore delle politiche UE in materia di droga, l'obiettivo del coordinamento ha due aspetti: da un lato, assicurare sinergie, comunicazioni ed un'efficace scambio di informazioni e di opinioni a sostegno degli obiettivi strategici e, dall'altro, incoraggiare dialoghi strategici attivi ed analisi degli sviluppi e delle sfide nel settore delle droghe a livello dell'UE e internazionale.

È necessario un coordinamento all'interno delle istituzioni UE, degli Stati membri, di altri organismi europei pertinenti e della società civile e tra di essi, da un lato, e tra l'UE, gli organismi internazionali ed i paesi terzi, dall'altro.

24. Nel settore del coordinamento sono state individuate le seguenti priorità (non elencate in ordine di importanza):

- 24.1. Assicurare sinergie, coerenza e pratiche operative efficaci tra gli Stati membri pertinenti, le istituzioni, gli organismi e le iniziative dell'UE, sulla base del principio di leale cooperazione⁽¹⁾, evitando sovrapposizioni di sforzi, assicurando uno scambio efficace di informazioni, utilizzando efficacemente le risorse e garantendo la continuità delle azioni da una presidenza ad un'altra.
- 24.2. Considerato il ruolo del gruppo orizzontale «Droga» in quanto principale organo di coordinamento in materia di droga nell'ambito del Consiglio, occorre rafforzare ulteriormente i suoi sforzi di coordinamento per tener conto dei lavori dei vari organismi che operano nel settore delle droghe, quali il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) ed il gruppo «Sanità pubblica». Inoltre, l'approccio equilibrato alla problematica della droga, che affronta

⁽¹⁾ Articolo 4 TUE.

con uguale determinazione la domanda e l'offerta di droghe, richiede stretta cooperazione, interazione e scambio di informazioni con altri organi preparatori pertinenti del Consiglio, ivi compresi quelli nel settore dell'azione esterna, ed altre iniziative UE pertinenti nel settore delle questioni giudiziarie e penali, delle attività di contrasto, della sanità pubblica e degli affari sociali.

- 24.3. Assicurare che l'UE e gli Stati membri sviluppino ed attuino ulteriormente metodi di lavoro e migliori prassi per la cooperazione multidisciplinare a sostegno degli obiettivi della strategia e che questi siano promossi a livello nazionale.
- 24.4. Fornire opportunità nel corso di ciascuna presidenza per discutere, monitorare e valutare questioni relative al coordinamento, alla cooperazione, alle tendenze emergenti, ad interventi efficaci e ad altri sviluppi strategici con un valore aggiunto nel settore della strategia UE in materia di droga, ad esempio in occasione delle riunioni dei coordinatori nazionali in materia di droga.
- 24.5. Promuovere ed incoraggiare la partecipazione ed il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, ivi comprese le organizzazioni non governative, nonché i giovani, i tossicodipendenti e gli utenti di servizi connessi alla droga, nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche in materia di droga a livello nazionale, dell'UE ed internazionale. Assicurare inoltre il dialogo con il Forum europeo della società civile sulla droga a livello di UE e internazionale.
- 24.6. Garantire che l'UE si esprima in modo determinato ed univoco nei consessi internazionali quali la Commissione stupefacenti (CND) e nei dialoghi con i paesi terzi, promuovendo l'approccio UE integrato, equilibrato e fondato su dati in materia di droghe. In tale contesto, le delegazioni UE possono svolgere un utile ruolo nel promuovere tale approccio nel settore della droga e nel facilitare un dialogo coerente sulle politiche in materia di droga.

V. Tema trasversale: cooperazione internazionale

25. La cooperazione internazionale è un settore chiave, nel quale l'UE offre un valore aggiunto rispetto agli sforzi degli Stati membri nel coordinamento delle politiche in materia di droga e nell'affrontare le sfide. Le relazioni esterne dell'UE nel settore delle droghe si fondano sui principi della responsabilità condivisa, del multilateralismo, di un approccio integrato, equilibrato e fondato su dati, dell'integrazione dello sviluppo, del rispetto dei diritti umani e della dignità umana e dell'osservanza delle convenzioni internazionali.

26. L'obiettivo della strategia UE in materia di droga per il periodo 2013-2020 nel settore della cooperazione internazionale consiste nel rafforzare ulteriormente il dialogo e la cooperazione tra l'UE, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali sulle questioni in materia di droga in modo globale ed equilibrato.

27. La strategia dell'UE in materia di droga si inserisce in un approccio globale che consente all'UE di esprimersi in modo univoco nei consessi internazionali e con i paesi partner. L'UE resta impegnata nella cooperazione internazionale e nel dibattito sugli elementi fondamentali delle politiche in materia di droga, e condivide attivamente i risultati dell'approccio UE in materia di droga equilibrato tra la riduzione della domanda di droga e la riduzione dell'offerta di droga, fondato su prove scientifiche ed intelligence nonché rispettoso dei diritti umani.

Ciò richiede una coerenza tra politiche ed azioni a livello UE, ivi compresa la cooperazione esterna nella riduzione della domanda di droga, la riduzione del rischio e del danno, la riduzione dell'offerta di droga, lo sviluppo alternativo, lo scambio ed il trasferimento di conoscenze ed il coinvolgimento di attori sia governativi sia non governativi.

28. Occorre che l'UE ed i suoi Stati membri garantiscano l'integrazione della strategia dell'UE in materia di droga e dei suoi obiettivi nel quadro generale della politica estera dell'UE, nell'ambito di un approccio globale che utilizzi appieno, in modo coerente e coordinato, il ventaglio di politiche e di strumenti diplomatici, politici e finanziari a disposizione dell'UE. Occorre che l'alto rappresentante, sostenuto dal SEAE, faciliti tale processo.

29. L'approccio dell'azione esterna dell'UE nel settore della droga è volto a rafforzare e sostenere ulteriormente gli sforzi dei paesi terzi nell'affrontare le sfide per la sanità pubblica e la sicurezza intrinseca ed estrinseca. Ciò potrà avvenire mediante l'attuazione di iniziative elaborate nella presente strategia e nei successivi piani d'azione, incluso lo sviluppo alternativo, la riduzione della domanda di droga, la riduzione dell'offerta di droga, la promozione e la protezione dei diritti umani ed inoltre tenendo conto delle iniziative regionali. Considerato l'impatto della produzione e del traffico di droga sulla stabilità interna e la situazione della sicurezza nei paesi di origine e di transito, gli interventi punteranno inoltre a combattere la corruzione, il riciclaggio di denaro ed i proventi dei reati connessi alla droga.

30. Nel settore della cooperazione internazionale sono state individuate le seguenti priorità (non elencate in ordine di importanza):

- 30.1. Migliorare la coerenza tra gli aspetti interni ed esterni delle politiche dell'UE in materia di droga e delle risposte nei confronti dei paesi terzi nel settore della droga.
- 30.2. Aumentare l'impegno dell'UE ed il coordinamento nel dialogo internazionale in materia di droga, sia per quanto riguarda i negoziati con le organizzazioni e strutture internazionali, ivi compresi l'ONU, il G8 ed il Consiglio d'Europa, sia nelle relazioni con i paesi terzi, stabilendo posizioni comuni dell'UE, nonché assicurare un ruolo affettivo nell'ambito del processo strategico in ambito ONU in materia di droga.
- 30.3. Garantire che la cooperazione internazionale nel settore della droga sia integrata con le relazioni politiche globali e gli accordi quadro tra l'UE ed i suoi partner, a livello nazionale e/o regionale. Dovrebbe fondarsi sull'approccio UE integrato, equilibrato e fondato su dati ed includere il dialogo politico, il coordinamento in materia di droga, la riduzione della domanda (ivi compresa la riduzione del rischio e del danno), la riduzione dell'offerta, ivi compreso lo sviluppo alternativo e le attività di contrasto, l'integrazione delle politiche in materia di droga nell'ambito dell'agenda allargata per la cooperazione allo sviluppo, l'informazione, la ricerca, il monitoraggio e la valutazione.
- 30.4. Assicurare che la risposta internazionale e l'azione dell'UE nei paesi terzi e regioni prioritarie a livello mondiale siano globali e tengano conto di tutte le dimensioni del fenomeno della droga e affrontino i temi dello sviluppo, della stabilità e della sicurezza di tali paesi e regioni mediante un partenariato rafforzato.
- 30.5. Garantire che la risposta internazionale dell'UE in materia di droga si fondi su dati ed includa un processo di monitoraggio sulla situazione ed i progressi, sulla scorta di differenti strumenti di informazione provenienti dalla Commissione, dal SEAE, comprese le delegazioni UE, gli Stati membri, l'OEDT, Europol, Eurojust ed il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in stretta collaborazione con l'UNODC.
- 30.6. Assicurare che il sostegno ai paesi candidati e potenziali candidati ed ai paesi della politica europea di vicinato si concentri sullo sviluppo di capacità in materia di riduzione sia della domanda che dell'offerta e su politiche in materia di droga fondate su dati, efficaci ed equilibrate, mediante una cooperazione rafforzata, anche condividendo le migliori pratiche dell'UE e la partecipazione, ove opportuno, alle agenzie dell'UE, come l'OEDT, Europol ed Eurojust.
- 30.7. Assicurare un livello sostenibile di dialogo strategico e di condivisione delle informazioni sulle strategie, gli obiettivi e le iniziative pertinenti mediante i dialoghi in materia di droga con i partner internazionali a livello sia regionale sia bilaterale. I partner chiave sono individuati sulla base del loro status nella cooperazione con l'UE e della loro rilevanza nell'affrontare il fenomeno globale delle droghe illecite, tenendo conto nel contempo dei partner emergenti in seguito agli sviluppi della situazione della droga. I dialoghi politici dovrebbero essere complementari ad altre strutture di cooperazione esterna ed al loro impatto, e coerenti con esse e, se del caso, rappresentare un forum per la discussione di priorità in materia di cooperazione e progressi nei progetti finanziati dall'UE.
- 30.8. Assicurare un livello appropriato di finanziamenti e di competenze (fornite dall'UE e dai suoi Stati membri), anche rafforzando il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione del sostegno finanziario e tecnico, al tempo stesso impegnandosi a realizzare sinergie e garantendo costantemente l'assegnazione equa e trasparente della cooperazione, delle risorse, dell'assistenza finanziaria e tecnica, tra le misure di riduzione della domanda e di riduzione dell'offerta che riflettono l'approccio

UE. Occorre che l'UE si adoperi per fornire alle delegazioni dell'UE le competenze pertinenti per sostenere l'attuazione di misure nei confronti dei paesi terzi nel settore della droga. Occorre che il riesame intermedio e la valutazione finale della presente strategia dell'UE in materia di droga si riflettano sull'impatto delle spese dell'UE nei paesi terzi e che la Commissione e il SEAE forniscano, ove opportuno, agli Stati membri dati aggiornati sulle priorità e i progressi in relazione a tali spese.

30.9. Allorché forniscono un sostegno finanziario e tecnico ai paesi d'origine, l'UE e gli Stati membri garantiscono in particolare che i programmi di sviluppo alternativo:

- siano non condizionali, non discriminatori e, se è prevista un'eliminazione delle colture, adeguatamente cadenzati;
- stabiliscano obiettivi realistici di sviluppo rurale ed indicatori di successo, assicurando la titolarità tra le comunità interessate e
- sostengano lo sviluppo locale, tenendo conto nel contempo delle interazioni con fattori quali la sicurezza degli individui, la governance, la violenza, i diritti umani, lo sviluppo e la sicurezza alimentare.

30.10. Assicurare che la tutela dei diritti umani sia pienamente integrata nei dialoghi politici e nell'attuazione e realizzazione dei pertinenti programmi e progetti nel settore della droga.

VI. Tema trasversale: informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione

31. L'obiettivo della strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2013-2020 nel settore dell'informazione, della ricerca, del monitoraggio e della valutazione è quello di contribuire ad una migliore comprensione di tutti gli aspetti del fenomeno della droga e dell'impatto delle misure al fine di fornire dati globali per le politiche e le azioni in materia. Inoltre la strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2013-2020 si prefigge di contribuire ad una migliore diffusione dei risultati del monitoraggio, della ricerca e della valutazione a livello dell'UE e nazionale, assicurando il rafforzamento delle sinergie, un'assegnazione equilibrata delle risorse finanziarie ed evitando la sovrapposizione degli sforzi. Ciò può avvenire mediante l'armonizzazione delle metodologie, la messa in rete ed una stretta cooperazione.

32. Nel settore dell'informazione, della ricerca, del monitoraggio e della valutazione sono state individuate le seguenti priorità (non elencate in ordine di importanza):

- 32.1. Occorre che l'UE ed i suoi Stati membri continuino ad investire nello scambio di informazioni, nella raccolta e monitoraggio dei dati e nella ricerca e valutazione della situazione della droga e delle risposte fornite a livello dell'UE e nazionale. Ciò dovrebbe riguardare tutti gli aspetti pertinenti del fenomeno droga, ivi comprese la domanda e l'offerta di droga. Occorre porre l'accento in particolare sul mantenimento e l'ulteriore rafforzamento della raccolta di dati e dell'elaborazione di relazioni mediante gli indicatori chiave dell'OEDT nella riduzione della domanda di droga.
- 32.2. L'OEDT dovrebbe, nell'ambito del suo mandato, rafforzare ulteriormente l'infrastruttura di conoscenze e continuare a svolgere un ruolo chiave come facilitatore, sostenitore e fornitore principale di informazioni, ricerca, monitoraggio e valutazioni in materia di droghe illecite in tutta l'UE. Dovrebbe continuare a fornire un'analisi tempestiva, integrata e globale della situazione europea in materia di droga e delle risposte fornite, nonché collaborare con altre agenzie competenti, tra cui, ove pertinente ed opportuno, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'agenzia europea per i medicinali (EMA) e l'OMS.
- 32.3. Occorre che Europol prosegua i suoi sforzi per quanto riguarda la raccolta e l'analisi delle informazioni nel settore della criminalità organizzata connessa alla droga, mentre gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni pertinenti all'agenzia. L'agenzia dovrebbe continuare a produrre relazioni di valutazione della minaccia (ad esempio la SOCTA dell'UE) in materia di criminalità organizzata nell'UE connessa alla droga.

- 32.4. Gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'UE dovrebbero rafforzare la raccolta di informazioni e di dati su tutti gli aspetti dell'offerta di droga, ivi compresi i mercati della droga, i reati connessi alla droga e la riduzione dell'offerta di droga, al fine di migliorare l'analisi e l'adozione di decisioni in conoscenza di causa. Gli Stati membri, la Commissione, l'OEDT, Europol e, ove opportuno, altre agenzie dell'UE dovrebbero collaborare per migliorare la raccolta di dati e lo sviluppo di indicatori pertinenti e scientificamente solidi.
- 32.5. Occorre che le istituzioni, organismi e Stati membri dell'UE migliorino la capacità di rilevare, valutare e rispondere in modo rapido ed efficace all'emergere di nuove sostanze psicoattive, ai cambiamenti comportamentali nel consumo di droghe ed ai focolai di epidemie, nonché alle tendenze emergenti che pongono rischi alla salute ed alla sicurezza del pubblico. Ciò può avvenire, tra l'altro, mediante il rafforzamento della legislazione UE vigente, lo scambio di informazioni, l'intelligence, le conoscenze e le migliori pratiche.
- 32.6. Gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'UE dovrebbero promuovere e sostenere la ricerca, inclusa la ricerca applicata, su nuove sostanze psicoattive e assicurare la cooperazione e il coordinamento tra le reti a livello nazionale e di UE al fine di rafforzare la comprensione del fenomeno. Occorre potenziare il monitoraggio in questo settore, in stretto coordinamento con l'OEDT. Occorre in particolare porre l'accento sullo sviluppo di capacità forensi e tossicologiche e sul miglioramento della disponibilità di informazioni epidemiologiche.
- 32.7. Gli Stati membri dovrebbero proseguire gli sforzi per consolidare i risultati raggiunti in ambito UE in termini di monitoraggio e scambio di informazioni, anche mediante la rete Reitox dei punti focali nazionali, sostenendo nel contempo l'ulteriore sviluppo della raccolta standardizzata di dati a livello UE e l'analisi nei settori della domanda e dell'offerta di droga.
- 32.8. Assicurare finanziamenti adeguati per la ricerca ed i progetti di sviluppo connessi alla droga a livello UE e nazionale, conformemente alle risorse finanziarie, anche mediante programmi finanziari dell'UE relativi al periodo 2014-2020. I progetti sostenuti a livello UE dovrebbero tener conto delle priorità della strategia e dei suoi piani d'azione e produrre un chiaro valore aggiunto UE, assicurando la coerenza e sinergie, e nel contempo evitando sovrapposizioni tra i programmi e con gli organismi dell'UE.
- 32.9. Le istituzioni, gli organismi e gli Stati membri dell'UE dovrebbero riconoscere il ruolo della valutazione scientifica delle politiche e degli interventi (concentrandosi sui risultati ottenuti) come elemento chiave nel rafforzamento dell'approccio dell'UE in materia di droga, nonché promuoverne l'utilizzo a livello nazionale, dell'UE ed internazionale.
- 32.10. Garantire e rafforzare la formazione dei professionisti impegnati nelle questioni connesse alla droga, sia nel settore della riduzione della domanda di droga sia in quello della riduzione dell'offerta di droga.
-

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6785 — General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 402/02)

In data 20 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6785. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6793 — AEA/OTPP/Dematic)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 402/03)

In data 20 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6793. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

28 dicembre 2012

(2012/C 402/04)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3183	AUD	dollari australiani	1,2692
JPY	yen giapponesi	113,50	CAD	dollari canadesi	1,3122
DKK	corone danesi	7,4604	HKD	dollari di Hong Kong	10,2191
GBP	sterline inglesi	0,81695	NZD	dollari neozelandesi	1,6053
SEK	corone svedesi	8,5615	SGD	dollari di Singapore	1,6124
CHF	franchi svizzeri	1,2080	KRW	won sudcoreani	1 407,37
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,2211
NOK	corone norvegesi	7,3375	CNY	renminbi Yuan cinese	8,2172
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5500
CZK	corone ceche	25,140	IDR	rupia indonesiana	12 705,29
HUF	fiorini ungheresi	290,79	MYR	ringgit malese	4,0357
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	54,098
LVL	lats lettoni	0,6978	RUB	rublo russo	40,2300
PLN	zloty polacchi	4,0809	THB	baht thailandese	40,353
RON	leu rumeni	4,4385	BRL	real brasiliano	2,6928
TRY	lire turche	2,3584	MXN	peso messicano	17,1386
			INR	rupia indiana	72,1835

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Regolamento interno del comitato direttivo dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

(2012/C 402/05)

IL COMITATO DIRETTIVO DELL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA (di seguito denominato «il comitato direttivo»),

visto l'articolo 6, paragrafo 4, della decisione 2009/496/CE, Euratom, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ⁽¹⁾ (di seguito denominato «l'Ufficio»), modificata dalla decisione 2012/368/UE, Euratom ⁽²⁾,

STABILISCE IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO COME SEGUE:

Articolo 1**Composizione**

1. Il comitato direttivo è composto di membri titolari; ciascuna istituzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2009/496/CE, Euratom, firmataria della decisione relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni (di seguito «le istituzioni») ne nomina uno.

2. Il membro titolare può designare il proprio o i propri rappresentanti. Egli ne comunica per iscritto il nome all'Ufficio delle pubblicazioni, che svolge le mansioni di segreteria del comitato direttivo.

3. La Banca centrale europea partecipa ai lavori del comitato direttivo in veste di osservatore. Essa comunica per iscritto all'Ufficio delle pubblicazioni il nome del proprio rappresentante/dei propri rappresentanti.

Articolo 2**Presidenza**

1. Il comitato direttivo è presieduto da un rappresentante delle seguenti istituzioni:

- Parlamento europeo,
- Consiglio europeo,
- Consiglio dell'Unione europea,
- Commissione europea,
- Corte di giustizia dell'Unione europea,
- Corte dei conti europea,
- Comitato economico e sociale europeo,
- Comitato delle regioni.

2. Le istituzioni rappresentate nel comitato direttivo designano il membro titolare che presiede il comitato per un periodo di due anni. Il suo mandato prende effetto a decorrere dal 1° agosto.

Articolo 3**Convocazione**

1. Il comitato direttivo viene convocato almeno quattro volte all'anno dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno dei membri o del direttore dell'Ufficio.

2. Le riunioni si svolgono presso la sede dell'Ufficio, salvo decisione contraria del comitato direttivo.

3. Le riunioni del comitato direttivo non sono aperte al pubblico.

Articolo 4**Ordine del giorno**

1. Su proposta del direttore dell'Ufficio, il presidente redige il progetto di ordine del giorno, nel quale deve figurare qualsiasi punto che un membro del comitato direttivo chieda di iscrivervi.

2. L'ordine del giorno opera una distinzione tra i progetti di misure da adottare per i quali viene chiesto un parere/l'accordo del comitato direttivo e i punti presentati per informazione o semplice scambio di opinioni.

3. L'ordine del giorno è approvato dal comitato direttivo all'inizio della riunione a maggioranza semplice dei membri.

4. Un punto può essere iscritto all'ordine del giorno nel corso di una riunione, previa approvazione di tutti i membri presenti del comitato direttivo.

Articolo 5**Trasmissione dei documenti**

1. Il direttore dell'Ufficio provvede alla trasmissione della convocazione, del progetto di ordine del giorno e dei relativi documenti di lavoro ai membri del comitato direttivo.

2. I documenti di cui al paragrafo precedente devono pervenire, di norma, ai membri del comitato direttivo due settimane prima della data della riunione.

3. In casi urgenti e qualora le misure da adottare debbano essere applicate rapidamente, il presidente, su richiesta di un membro del comitato o del direttore dell'Ufficio, oppure di propria iniziativa, può abbreviare il termine di cui al paragrafo precedente fino a tre giorni di calendario prima della data della riunione.

4. In casi di estrema urgenza, il presidente può non tenere conto dei termini stabiliti ai paragrafi 2 e 3.

⁽¹⁾ GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 179 dell'11.7.2012, pag. 15.

Articolo 6

Rappresentanza e quorum

1. Affinché il comitato direttivo possa deliberare, ciascuna istituzione deve essere rappresentata dal membro titolare o, in sua assenza, dal suo o dai suoi rappresentanti debitamente designati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2.
2. Il comitato direttivo può tuttavia, previo comune accordo dei suoi membri, tenere eccezionalmente una riunione anche in assenza dei membri titolari, o dei loro rappresentanti, di due istituzioni al massimo. In tale caso, i membri assenti devono avere precedentemente indicato per iscritto al presidente il membro del comitato direttivo al quale hanno conferito la delega. Se del caso, un membro presente può ricevere la delega di un solo membro assente.
3. La maggioranza viene raggiunta se cinque membri del comitato direttivo hanno approvato la decisione sottoposta al comitato.
4. L'astensione non osta all'adozione delle decisioni che richiedono l'unanimità.

Articolo 7

Gruppi di lavoro

1. Per l'esame di questioni specifiche, il comitato direttivo può costituire gruppi di lavoro ai quali partecipa il direttore dell'Ufficio o il suo rappresentante, salvo decisione contraria del comitato.
2. I gruppi di lavoro riferiscono al comitato direttivo. Possono a tal fine designare un relatore.

Articolo 8

Ammissione di terzi

1. Il direttore dell'Ufficio assiste alle riunioni, salvo decisione contraria del comitato direttivo.
2. Il presidente del comitato direttivo può invitare un rappresentante della direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione ad assistere alle riunioni del comitato per tutte le questioni di sua competenza.
3. Su richiesta di un membro o del direttore dell'Ufficio o su iniziativa del presidente, il comitato direttivo può decidere di ascoltare il parere di esperti su alcuni punti specifici.
4. Gli esperti non partecipano alle discussioni del comitato direttivo.

Articolo 9

Procedura scritta

1. Il comitato direttivo adotta di norma le proprie decisioni nel corso delle riunioni. L'accordo dei membri del comitato direttivo su una proposta presentata da uno di loro o dal direttore dell'Ufficio può tuttavia essere ottenuto mediante procedura scritta.
2. A tal fine, il direttore dell'Ufficio, di concerto con il presidente, comunica la proposta ai membri del comitato direttivo.

Si ritiene che qualsiasi membro il quale, entro il termine fissato nella comunicazione, non abbia avanzato riserve sulla proposta o suggerito possibili modifiche, abbia espresso il proprio consenso. Detto termine, fissato a 10 giorni lavorativi, può essere prorogato una volta su richiesta di un membro del comitato direttivo per una durata massima di 10 giorni lavorativi. Per questioni urgenti, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.

3. Tuttavia, se un membro del comitato direttivo chiede che la proposta sia esaminata nel corso di una riunione, la procedura scritta viene chiusa senza esito; il presidente convoca senza indugio il comitato direttivo.

4. Una proposta in merito alla quale nessun membro del comitato direttivo abbia formulato o mantenuto riserve allo scadere del termine iniziale o della sua proroga è considerata approvata dal comitato.

Articolo 10

Segreteria

Le mansioni di segreteria del comitato direttivo e, all'occorrenza, dei gruppi di lavoro creati in conformità all'articolo 7 del presente regolamento, sono svolte dalla direzione dell'Ufficio.

Articolo 11

Verbale delle riunioni

1. Viene redatto, sotto la responsabilità del presidente, un progetto di verbale di ciascuna riunione contenente, in particolare, i pareri formulati sulle proposte e le decisioni adottate dal comitato direttivo. Il verbale delle discussioni relative a questioni riguardanti il personale e altre questioni riservate è oggetto di un allegato distinto.

2. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione dei membri del comitato direttivo nel corso di una riunione successiva o mediante la procedura scritta di cui all'articolo 9 del presente regolamento. I membri comunicano al presidente, per iscritto, le loro eventuali osservazioni. Il comitato ne è informato; in caso di disaccordo, la modifica proposta viene discussa in sede di comitato. Qualora il disaccordo persista, la modifica proposta viene allegata al verbale.

Articolo 12

Trasparenza

1. I principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti sono gli stessi che si applicano ai documenti della Commissione.

2. Se riguarda un documento del comitato direttivo, la domanda di accesso viene presentata ai membri del comitato stesso.

Articolo 13

Esecuzione delle delibere del comitato direttivo

1. Le decisioni adottate dal comitato direttivo vengono notificate dal presidente o dal direttore dell'Ufficio, che agisce a nome del comitato, alle istituzioni o alle persone interessate.

2. Il comitato direttivo decide all'unanimità i poteri da delegare al direttore dell'Ufficio. Se necessario, il direttore dell'Ufficio chiede il parere dei funzionari competenti delle istituzioni e rende conto delle decisioni adottate al comitato direttivo.

Articolo 14

Relazione annuale di gestione

1. Il direttore dell'Ufficio propone al comitato direttivo, entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di relazione annuale di gestione, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della decisione relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni.

2. Il progetto di relazione annuale di gestione deve contenere informazioni dettagliate sui punti seguenti:

- lavori del comitato direttivo,
- relazioni con le istituzioni e altre organizzazioni,
- attività dell'Ufficio,

- gestione del personale,
- gestione finanziaria e di bilancio,
- infrastrutture,
- analisi dei rischi,
- sintesi delle attività di audit interno,
- sintesi delle attività di valutazione.

Una prefazione del presidente, una sintesi, nonché un sunto dei principali indicatori figurano all'inizio del documento.

Articolo 15

Gli effetti del presente regolamento interno decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1° gennaio 2013

[Pubblicato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2012/C 402/06)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 365 del 24.11.2012, pag. 3.

Dal	Al	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
1.1.2013	...	0,66	0,66	1,53	0,66	1,09	0,66	0,85	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	6,65	0,66	0,66	1,37	0,66	1,58	0,66	0,66	4,80	0,66	6,18	1,91	0,66	0,66	1,19

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua

(Testo rilevante ai fini del SEE)

[Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione provvisori ⁽¹⁾ per l'attuazione del regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, in particolare gli allegati III e IV]

(2012/C 402/07)

Ai fini della verifica di conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, le prove di efficienza delle pompe sono eseguite nel modo seguente:

- 1) Tutte le misurazioni devono essere effettuate conformemente alla norma ISO EN 9906 classe 2b. Non è presa in considerazione l'eccezione di cui alla suddetta norma riguardo alla tolleranza complessiva dell'efficienza della pompa per una potenza d'ingresso di 10 kw e o inferiore.
- 2) La durata della prova deve essere sufficiente per ottenere risultati riproducibili; in particolare devono essere considerati gli effetti durante il rodaggio, che possono richiedere fino a un giorno di funzionamento.
- 3) Tutte le misurazioni devono essere effettuate in condizioni stazionarie.
- 4) Le prove devono essere condotte in condizioni in cui la cavitazione non incida sull'efficienza delle pompe.
- 5) L'efficienza della pompa è misurata alla prevalenza e alla portata corrispondenti al punto di massima efficienza (BEP), con carico parziale (PL) e sovraccarico (OL) per il diametro massimo della girante (liscia) con acqua pulita e fredda, come stabilito nel regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione.
- 6) Le pompe ad acqua verticali multistadio devono essere sottoposte a prova in versione a tre stadi ($i = 3$). Le pompe sommerse per acqua multistadio devono essere sottoposte a prova con una versione a 9 stadi ($i = 9$). Se questo numero di stadi non è presente nella gamma dei prodotti specifici, per le prove di verifica occorre scegliere il numero di stadi immediatamente superiore nell'ambito della gamma di prodotti.
- 7) Deve essere considerato un minimo di sette punti di prova per tutte le verifiche compresi tra il 60 % e il 120 % della portata prevista al BEP. Quattro di questi punti devono essere situati dal 60 % al 95 %, due tra il 105 % e il 120 % e un punto deve essere scelto tra il 95 % e il 105 % della portata prevista al BEP. Per la determinazione della portata corrispondente al BEP, al PL e all'OL, la curva di rendimento deve essere rappresentata da un'espressione matematica adeguata. Nell'intervallo della portata da PL a OL, la curva rappresentata dall'espressione matematica può avere una sola punta massima, e la seconda derivata dell'espressione deve essere negativa. I metodi adeguati per tracciare la curva di rendimento della portata sono i polinomi di terzo ordine o le funzioni *spline*. In alternativa, può essere scelto il miglior valore nominale della portata indicato nella targhetta col nome della pompa dell'acqua o nelle relazioni di prova del produttore, se disponibili.
- 8) L'efficienza minima richiesta è calcolata in conformità all'allegato III del regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione. L'indice di efficienza minima (MEI) per i requisiti di informazione sul prodotto è calcolato utilizzando la stessa equazione del BEP valutato per il valore di C e in base alla tabella 1. La seconda cifra decimale del MEI è determinata da un'interpolazione lineare dei valori di C corrispondenti ai valori più vicini MEI indicati nella tabella 1 e con arrotondamento al MEI immediatamente inferiore. Se il valore di C è inferiore di 0,70 rispetto a quello corrispondente ad un MEI, si indicherà solo un «MEI > 0,70».

⁽¹⁾ Si prevede di sostituire tali metodi provvisori con la norma armonizzata (pr) EN 16480. Una volta disponibili, i riferimenti alle norme armonizzate saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma degli articoli 9 e 10 della direttiva 2009/125/CE.

Tabella 1

Indice di efficienza minima (MEI) e suo valore di C corrispondente in base al tipo e alla velocità della pompa

Valore di C per MEI $C_{\text{PumpType, rpm}}$	MEI = 0,10	MEI = 0,20	MEI = 0,30	MEI = 0,40	MEI = 0,50	MEI = 0,60	MEI = 0,70
C (ESOB, 1 450)	132,58	130,68	129,35	128,07	126,97	126,10	124,85
C (ESOB, 2 900)	135,60	133,43	131,61	130,27	129,18	128,12	127,06
C (ESCC, 1 450)	132,74	131,20	129,77	128,46	127,38	126,57	125,46
C (ESCC, 2 900)	135,93	133,82	132,23	130,77	129,86	128,80	127,75
C (ESCCI, 1 450)	136,67	134,60	133,44	132,30	131,00	130,32	128,98
C (ESCCI, 2 900)	139,45	136,53	134,91	133,69	132,65	131,34	129,83
C (MS-V, 2 900)	138,19	135,41	134,89	133,95	133,43	131,87	130,37
C (MSS, 2 900)	134,31	132,43	130,94	128,79	127,27	125,22	123,84

- 9) Incertezza massima casuale ammissibile $e_{r,\max}$ come percentuale del valore medio aritmeticamente calcolato del quantitativo misurato:

Tabella 2

Incetenza massima casuale ammissibile $e_{r,\max}$

Quantitativo misurato	Incetenza massima casuale ammissibile $e_{r,\max}$
Coefficiente di portata	$\pm 3 \%$
Pressione differenziale	$\pm 4 \%$
Pressione di efflusso	$\pm 3 \%$
Pressione di aspirazione	$\pm 3 \%$
Potenza di ingresso dell'alimentatore	$\pm 3 \%$
Velocità di rotazione	$\pm 1 \%$
Coppia	$\pm 3 \%$
Temperatura	$\pm 0,3 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- 10) Incertezza massima ammissibile del dispositivo di misurazione per $e_{s,\max}$ come percentuale del valore medio aritmeticamente calcolato del quantitativo misurato:

Tabella 3

Incetenza massima ammissibile del dispositivo di misurazione $e_{s,\max}$

Quantitativo misurato	Incetenza massima ammissibile del dispositivo di misurazione $e_{s,\max}$
Coefficiente di portata	$\pm 2,5 \%$
Pressione differenziale	$\pm 2,5 \%$
Pressione di efflusso	$\pm 2,5 \%$
Pressione di aspirazione	$\pm 2,5 \%$

Quantitativo misurato	Incertezza massima ammissibile del dispositivo di misurazione $e_{s,max}$
Potenza di ingresso dell'alimentatore	$\pm 2,0 \%$
Velocità di rotazione	$\pm 1,4 \%$
Coppia	$\pm 2,0 \%$
Temperatura	$\pm 1,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- 11) La tolleranza massima complessiva per le misurazioni è $t_{tot} = 5 \%$. I dispositivi di misurazione sono scelti in modo tale da non superare tale tolleranza complessiva. Di conseguenza, le misurazioni in termini di efficienza per pompa per il BEP, il PL, e l'OL non possono scendere al di sotto del valore limite definito come segue:

$$\eta_{threshold} = (1 - t_{tot}) \cdot \eta_{min,req} = 0,95 \cdot \eta_{min,req}$$

- 12) Ai fini della valutazione di conformità, il produttore è tenuto a preparare e a tenere a disposizione su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato le relazioni di prova e tutta la documentazione a sostegno delle informazioni fornite dal produttore. Le relazioni di prova devono contenere tutte le informazioni relative alle misurazioni, che includano, ma non solo:

- grafici e tabelle dei valori di campionamento pertinenti della portata, della pressione differenziale, della pressione di efflusso, della pressione di aspirazione, della potenza dell'alimentatore, della velocità di rotazione, della coppia e della temperatura per tutti i punti di prova pertinenti;
- la descrizione dei metodi di prova, degli spazi di laboratorio e delle condizioni ambientali, le impostazioni fisiche del banco di prova con indicazione della posizione dei dispositivi di rilevamento (per es. sensori) e le apparecchiature per l'elaborazione dei dati nonché l'intervallo operativo e l'accuratezza di misurazione;
- le impostazioni dell'unità sottoposta a prova, la descrizione del funzionamento della transizione automatica fra impostazioni, ad es. fra i modi «spento» e «attesa»;

la descrizione della sequenza di prova seguita, ad esempio, per arrivare a condizioni di equilibrio, se applicabili.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(2012/C 402/08)

Aiuto n.: SA.28105 (XF 6/09)

Stato membro: Regno di Spagna

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunità autonoma di Castilla — León (NUTS 2 ES41).

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Regime di aiuto in materia di acquacoltura e di prodotti della pesca nell'ambito delle sovvenzioni alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, silvicolici e alimentari in Castilla — León.

Base giuridica: Orden por la que se convocan determinadas líneas de ayuda en materia de acuicultura y productos de la pesca dentro del ámbito de las subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto individuale concesso: Spesa annua prevista per questo regime di aiuti: 15 000 000 EUR.

Intensità massima dell'aiuto:

Tipo di beneficiario	Riferimenti normativi	Intensità massima dell'aiuto
Piccole e medie imprese (PMI)	Articolo 29, paragrafo 2, lettera a) e articolo 35, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1198/2006.	40 %
Imprese non contemplate nella riga precedente con meno di 750 dipendenti o con un volume d'affari inferiore a 200 milioni di euro	Articolo 29, paragrafo 2, lettera b) e articolo 35, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1198/2006.	20 %

Data di applicazione: 29 dicembre 2008 ⁽¹⁾.

Durata del regime o dell'aiuto individuale (non oltre il 30.6.2014); indicare:

— se si tratta di un regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto: 31 dicembre 2013.

⁽¹⁾ Gli aiuti concessi prima dell'avviso di ricevimento del presente formulario da parte della Commissione beneficiano del disposto dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 736/2008.

— se si tratta di un aiuto individuale: la data prevista per il versamento dell'ultima rata: Non si tratta di un aiuto individuale.

Obiettivo dell'aiuto:

Sostegno agli investimenti delle imprese nei seguenti settori:

- a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24):

Articoli del regolamento (CE) 736/2008 applicati:

- a) articolo 11 «Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura».
- b) articolo 16 «Aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione».

Attività interessata: Regime di aiuti destinato al sostegno degli investimenti delle imprese in materia di acquacoltura, di trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Excma. Sra. Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Doña Silvia Clemente Municio
Calle Rigoberto Cortezoso, 14
47014 Valladolid
ESPAÑA

Sito web:

<http://www.jcyl.es/AyudaEstado20072013>

Giustificazione:

indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca:

Castilla-León è una regione ammissibile all'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE giacché, nonostante sia priva di litorale marittimo, tradizionalmente ha accolto sul suo territorio imprese attive nell'acquacoltura e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'importanza di queste attività fa sì che la regione si trovi al primo posto per la produzione acquicola di acque interne e che la sua industria di trasformazione e di commercializzazione arrivi a superare la dimensione di quella di alcune regioni costiere spagnole.

Queste circostanze hanno giustificato che in precedenti periodi di programmazione Castilla- León disponesse del cofinanziamento dello SFOP per lo sviluppo di aiuti destinati all'acquacoltura e alla trasformazione e commercializzazione.

Tuttavia le possibilità di finanziamento di aiuti per il periodo 2007-2013 mediante il programma operativo per il settore della pesca spagnolo — Fondo europea per la pesca 2007-2013 sono state sostanzialmente ridotte, al punto che questa regione ha deciso di concentrare l'utilizzo di queste risorse così limitate in una sola misura, cioè la misura 2.3 dedicata alla trasformazione e commercializzazione.

In queste circostanze la Consejería de Agricultura y Ganadería considera opportuno dotarsi di un regime di aiuti statali che permetta di sostenere gli investimenti in materia di acquacoltura e, una volta terminate le scarse risorse del programma operativo, di sostenere anche gli investimenti relativi alla trasformazione e alla commercializzazione.

Aiuto n.: SA.35649 (12/XF)

Stato membro: Francia

Autorità che concede l'aiuto: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto *ad hoc*: Aiuto versato al *Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Languedoc-Roussillon* (Comitato regionale della pesca marittima e degli allevamenti marini del Languedoc-Roussillon) per consentire operazioni di rilascio di anguille argentate nell'unità di gestione dell'anguilla Rodano-Mediterraneo nonché una sorveglianza scientifica dello svolgimento e degli esiti di tali operazioni.

Base giuridica:

- Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
- Décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
- Piano francese di gestione dell'anguilla (PGA) approvato dalla Commissione europea il 15 febbraio 2010 in applicazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea.

Importo dell'aiuto *ad hoc* concesso all'impresa: 264 000 EUR nel 2012 e 66 000 EUR nel 2013 ossia un importo globale massimo di 330 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 98 %

Data di entrata in vigore: 2012

Durata dell'aiuto individuale (indicare la data prevista per il versamento dell'ultima rata): La data limite per la presentazione della domanda di versamento del saldo è il 31 marzo 2014.

Obiettivo dell'aiuto:

Attuazione delle misure di rilascio di anguille argentate in applicazione del regolamento (CE) n. 1100/2007, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 8, quinto trattino.

Questa misura ha lo scopo di consentire una migliore conoscenza del contributo dei rilasci di anguille argentate al conseguimento dell'obiettivo di migrazione previsto dal regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, consentendo in particolare di approfondire la conoscenza del loro percorso migratorio.

Articoli applicati:

Articolo 18: aiuti per misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

Articolo 21: aiuti per progetti pilota

Attività interessata: Pesca nelle acque, nelle lagune e nei fiumi mediterranei ai fini del rilascio di anguille argentate

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Bureau de la pisciculture et de la pêche continentale
3 place de Fontenoy
75007 Paris
FRANCE

Sito internet sul quale è possibile consultare le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto *ad hoc* al di fuori di un regime di aiuto:

<http://agriculture.gouv.fr/europe-et-international>

Giustificazione:

L'aiuto consentirebbe di finanziare l'azione prevista senza ricorrere agli stanziamenti del FEP.

Il ricorso alla misura 3.2 del FEP (cfr. l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al FEP) potrebbe in effetti presentare qualche difficoltà, tenuto conto del livello di utilizzo della dotazione corrispondente.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2012/C 402/09)

Aiuto n.: SA.35435 (12/XA)

Stato membro: Ungheria

Regione: Hungary

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez intézményi kezességvállalással nyújtott szabad felhasználású hitel keretében nyújtott támogatás

Base giuridica:

— 1038/2007. (VI. 18.) Korm. határozat 3.1. b) alpontja

— A vidékfejlesztési miniszter.../... (VM rendelethez a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosításáról

— 1857/2006/EK rendelet 7. cikke

— 1698/2005/EK rendelet 22. cikke

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 128,50 milioni HUF

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 18 dicembre 2012-31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Insediamento di giovani agricoltori [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settore economico: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Vidékfejlesztési Minisztérium
Budapest
Kossuth Lajos tér 11.
1055
MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Sito web:

http://www.kormany.hu/download/b/ff/b0000/foldhitel_rendelettervezet.pdf#!DocumentBrowse

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.35662 (12/XA)

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Agglom. Haarlem, Groot-Amsterdam

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Innovatiemotor Greenport Aalsmeer

Base giuridica:

Publicatie Staatsblad:

<http://www.kansenvoorwest.nl/images/stories/besluit%20efro%20staatscourant%2023%20oktober%202007.pdf>

Regelgeving EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013

<http://www.kansenvoorwest.nl/images/stories/ministeriele%20regeling%20efro%20doelstelling%202%202007-2013.pdf>

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 1,70 milioni EUR

Intensità massima di aiuti: 70 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 18 dicembre 2012-30 giugno 2015

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settore economico: Coltivazione di colture agricole non permanenti, Coltivazione di colture permanenti, Riproduzione delle piante

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

B&W Rotterdam namens Management Autoriteit Kansen voor West en provincie Noord Holland
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
en
Ceylonpoort 5-25
2037 AA Haarlem
NEDERLAND

Sito web:

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_projectdetails&view=projectdetails&Itemid=42&projectId=876

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.35782 (12/XA)

Stato membro: Germania

Regione: Schleswig-Holstein

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: (Schleswig-Holstein) Beihilfen im Rahmen der Bekämpfung Transmissibler Spongiformer Enzephalopathien bei Rindern, Schafen und Ziegen

Base giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen im Rahmen der Bekämpfung Transmissibler Spongiformer Enzephalopathien bei Rindern, Schafen und Ziegen (TSE-Beihilfe-Richtlinien)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,15 milioni EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 12 dicembre 2012-31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Epizootie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settore economico: Allevamento di animali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein
Mercatorstr. 3
24106 Kiel
DEUTSCHLAND

Sito web:

http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/LebensmittelTierGesundheit/04_Tiergesundheit/Informationen/PDF/TSE_RiLi_2012__blob=publicationFile.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.35823 (12/XA)

Stato membro: Germania

Regione: Baden-Wuerttemberg

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Baden-Württemberg: Gewährung von Beihilfen und sonstigen Leistungen durch die Tierseuchenkasse Baden-Württemberg

Base giuridica:

— § 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland

— §§ 8 und 9 Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz des Landes Baden-Württemberg

— Leistungssatzung und Leistungsverzeichnis der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 3,90 milioni EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1° gennaio 2013-30 giugno 2014

Obiettivo dell'aiuto: Epizootie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settore economico: Allevamento di animali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Tierseuchenkasse Baden-Württemberg
Anstalt des öffentlichen Rechts
Hohenzollernstraße 10
70178 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Sito web:

http://www.tsk-bw.de/download/Documents/Leistungssatzung_2013.pdf

<http://www.tsk-bw.de/download/Documents/TSG.pdf>

<http://www.tsk-bw.de/download/Documents/Ausfuehrung.pdf>

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.35824 (12/XA)

Stato membro: Germania

Regione: Saarland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Saarland — Beihilferegelung zur Bekämpfung und Tilgung der BHV1 (Boviner Herpesvirus Typ 1) bei Rindern

Base giuridica: Satzung der Tierseuchenkasse des Saarlandes über die Gewährung von Beihilfen und Leistungen (2. Änderungssatzung)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,09 milioni EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1° gennaio 2013-31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Epizootie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settore economico: Allevamento di animali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Tierseuchenkasse des Saarlandes
Anstalt des öffentlichen Rechts
Keplerstraße 18
66117 Saarbrücken
DEUTSCHLAND

Sito web:

<http://www.tsk-sl.de/satzungen/ausztiersg.html>

<http://www.tsk-sl.de/PDF/Beihilfesatzung2012.pdf>

<http://www.tsk-sl.de/satzungen/tiersg.html>

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.35858 (12/XA)

Stato membro: Germania

Regione: Bayern

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Bayern: Förderung der Vermittlung und des Einsatzes von Fachkräften der Betriebs- und Haushaltshilfe sowie für die Melkeraushilfe

Base giuridica:

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWig) vom 8.12.2006,

Eckpunktepapier,

Bayerische Haushaltsordnung

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 3,45 milioni EUR

Intensità massima di aiuti: 80 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1° gennaio 2013-30 giugno 2014

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Abteilung Förderwesen und Fachrecht
Menzinger Straße 54
80638 München
DEUTSCHLAND

Sito web:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_eckpunktepapier_einsatz_melkerhilfe.pdf

Altre informazioni: —

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**DECISIONE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE DOPO IL RITIRO
DELLA MISURA DA PARTE DELLO STATO MEMBRO****Aiuti di Stato — Grecia****(Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea)****Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — Ritiro di
notifica****Aiuto di Stato C 21/09 — (ex N 105/08, N 168/08 & N 169/08) — Grecia****Finanziamento pubblico di infrastrutture e attrezzature nel porto del Pireo — parte notificata
nell'ambito del caso ex N 169/08****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2012/C 402/10)**

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine informale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avviato il 13 luglio 2009 ⁽¹⁾, relativo al finanziamento dell'acquisto di attrezzatura di carico e scarico nella sezione terminal container del porto del Pireo (notificata con il numero N 169/08), prendendo nota del fatto che la Grecia ha ritirato la propria notifica il 1° ottobre 2010 e non intende portare avanti il progetto di aiuto in questione.

⁽¹⁾ GU C 245 del 13.10.2009, pag. 21.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6784 — SFR/Librairie Fernand Nathan/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/C 402/11)

1. In data 18 dicembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Société Française du Radiotéléphone («SFR», Francia) e Librairie Fernand Nathan («LFN», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Dokéo TV (Francia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SFR: comunicazioni elettroniche fisse e mobili,
- LFN: edizione di soluzioni educative per insegnanti, allievi, bambini e genitori,
- Dokéo TV: ideazione, diffusione e commercializzazione di contenuti multimediali interattivi giovanili e ludo-educativi destinati ai bambini e alle loro famiglie.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6784 — SFR/Librairie Fernand Nathan/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2012/C 402/10	Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale dopo il ritiro della misura da parte dello Stato membro — Aiuti di Stato — Grecia (Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) — Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE — Ritiro di notifica — Aiuto di Stato C 21/09 — (ex N 105/08, N 168/08 & N 169/08) — Grecia — Finanziamento pubblico di infrastrutture e attrezzature nel porto del Pireo — parte notificata nell'ambito del caso ex N 169/08 ⁽¹⁾ 25
2012/C 402/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6784 — SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ 26

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

AVVISO

Il 29 dicembre 2012 sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 402 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — trentunesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta *Gazzetta ufficiale* nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/...). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della *Gazzetta ufficiale* in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa *Gazzetta ufficiale* presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

Questa *Gazzetta ufficiale* — come tutte le *Gazzette ufficiali* (serie L, C, CA, CE) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet <http://eur-lex.europa.eu>

ORDINATIVO

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
Servizio Abbonamenti
2, rue Mercier
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO
Fax +352 2929-42759

Il numero di matricola del mio abbonamento è il seguente: O/... .

Vogliate farmi pervenire la(le) ... copia(e) gratuita(e) della ***Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 402 A/2012** a cui dà(danno) diritto il(i) mio(miei) abbonamento(i).

Nome:

Indirizzo:

.....

Data: Firma:

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT